

## LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 7 AGOSTO 2014

“INTERVENTI DI RILANCIO E SVILUPPO DELL’ECONOMIA REGIONALE  
NONCHÉ DI CARATTERE ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO  
(COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2014)”

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### PROMULGA

La seguente legge:

#### Art. 1

1. In attuazione della direttiva europea del 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e in osservanza del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i termini di pagamento a beneficio delle imprese nell’ambito delle transazioni commerciali con la Regione.
2. Per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne ridefinisce le procedure amministrative, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento e dei principi di semplificazione e di quelli generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi -Trasparenza atti amministrativi).
3. Nel rispetto dei principi generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dall’articolo 2 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridefinisce con proprio provvedimento i termini dei procedimenti amministrativi di tutela ambientale di competenza della Regione, con particolare riferimento alle procedure di valutazione ed autorizzazione.
4. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata

3) nel gruppo Aziende Ospedaliere Universitarie sono aggiunte le parole ‘San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona’;

b) nell’allegato B (Consulte, osservatori, commissioni e comitati- art.3, comma 3, lett. b):

1) sono soppresse le parole “Comitato regionale per le pari opportunità”.

196. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) la parola “cinque” è sostituita con la seguente “dieci”.

197. La Regione Campania, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d’azzardo.

198. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove la realizzazione di iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e i soggetti del mondo del volontariato e del terzo settore non aventi scopo di lucro che si occupano di GAP al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 ed i seguenti obiettivi:

- a) diffusione, nei confronti dei minori, della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
- b) rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, del contrasto, della prevenzione e della riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

199. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 197, la Regione si avvale dell’Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo, istituito con legge regionale 5/2013, che promuove strategie per la pianificazione ed il controllo dei comportamenti di gioco, compresi percorsi di formazione per il personale socio-sanitario delle aziende sanitarie ed iniziative per la prevenzione del fenomeno delle dipendenze da gioco, in particolare nei luoghi di lavoro, studio e ricreazione. L’Osservatorio sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli ed alle famiglie colpite da GAP.

200. A cura dell’Osservatorio regionale è istituito il marchio Slot Free rilasciato agli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d’azzardo.

201. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.

202. La Regione può istituire, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, un fondo di contrasto per il GAP alimentato dalle eventuali risorse comunitarie, nazionali o regionali.

203. Per contenere le conseguenze negative della cattiva alimentazione, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce la rilevanza sociale delle patologie conseguenti all’obesità nell’età della crescita e, in particolare:

- a) favorisce la prevenzione, mediante sensibilizzazione e informazione;
- b) promuove la conoscenza, prioritariamente attraverso il contesto scolastico;
- c) sostiene le attività di volontariato finalizzate al supporto dei soggetti direttamente già interessati e promuove progetti volti all’attuazione di campagne informative di educazione alimentare.

204. La Regione promuove campagne informative e di sensibilizzazione inerenti l’obesità infantile e adolescenziale. In particolare promuove:

- a) corretti stili di vita, nonché informazione sui prodotti alimentari, provenienza e trasformazione degli stessi;